

## STATUTO

### Art. 1

E' costituita una Associazione scientifica denominata "Società Italiana di Diagnostica Vascolare" (Italian Society for Vascular Investigation) in sigla SIDV. L'associazione è senza scopo di lucro, regolata a norma dell'art. 36 e segg. del codice civile e dell'art. 10 e segg. del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460, nonché del presente Statuto.

### Art. 2

La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

### Art. 3

La sede legale dell'Associazione è presso la sede del Presidente in carica e la sede operativo-amministrativa è in via P. Borsieri 12, 00195 Roma.

### Art. 4

L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività, non ha finalità politiche, è apartitica e ha una struttura democratica; le cariche associative sono elettive e non soggette ad alcuna forma di remunerazione così come qualsiasi prestazione fornita dagli aderenti

Ha rilevanza nazionale con collegamento con altre realtà scientifiche internazionali e rappresenta la maggioranza dei cultori della materia e di quanti si interessano di diagnostica vascolare in ambito sanitario.

La SIDV è strutturata con rappresentanza in tutte le regioni italiane con sezioni regionali o interregionali. Il responsabile regionale viene nominato dal Consiglio Direttivo annualmente con incarico rinnovabile.

### Art. 5

a. Scopo dell'Associazione è quello di perseguire finalità di tutela della salute e di miglioramento degli stati di bisogno a vantaggio delle persone affette da patologie vascolari di qualunque provenienza, operando nei settori della ricerca scientifica e dell'assistenza socio-sanitaria.

b. L'associazione, per gli scopi di cui sopra e per migliorare le conoscenze delle malattie del sistema vascolare, delle loro cure e della diagnostica correlata, si propone di riunire coloro che si dedicano allo studio ed alla applicazione delle metodiche diagnostiche strumentali e in particolare degli ultrasuoni nell'ambito della fisiologia e della patologia del sistema vascolare sia dal punto di vista medico (sperimentale e clinico) che tecnico, identificandosi come luogo di incontro e di aggregazione, nel nome

degli interessi scientifici, culturali e di utilità sociale, assolvendo quindi alla funzione sociale di maturazione e crescita medica, umana e civile, nonché di prevenzione delle patologie vascolari.

c. L'Associazione, per il raggiungimento del suo fine primario, promuove i progetti di sviluppo della ultrasonologia vascolare e della diagnostica vascolare strumentale in genere; facilita i rapporti tra i cultori della materia; stabilisce relazioni con associazioni scientifiche italiane, straniere ed internazionali, cui può affiliarsi; difende il prestigio e gli interessi dei suoi soci intendendo sviluppare la condizione culturale, teorica e pratica, di coloro che operano nell'ambito della diagnostica delle patologie vascolari; utilizza e organizza, nell'ambito degli scopi societari, convegni, conferenze, seminari, corsi, pubblicazioni e ogni altra operazione inerente a favorire la divulgazione e la comunicazione all'interno dei suoi associati.

d. L'Associazione non ha fini di lucro e consente la partecipazione, oltre che dei fondatori, di tutti coloro che siano in grado di contribuire allo sviluppo dell'associazione, nonché di Enti, Istituti e Associazioni, Organismi pubblici e privati di qualsiasi nazionalità, impegnati nel campo dello studio e della ricerca sulle malattie vascolari oltre che nel sostegno alle persone colpite da dette affezioni.

e. L'associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione né fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate verso fondi o altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe alla propria.

f. L'Associazione impiega gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

## **Art. 6**

Per attuare concretamente gli scopi societari, l'Associazione opera attraverso le seguenti attività:

a. Informare e sensibilizzare l'opinione pubblica relativamente ai problemi delle persone affette da malattie vascolari mediante conferenze, seminari, dibattiti, iniziative editoriali e audio-televisive;

b. promuovere e finanziare studi e ricerche che si occupino della diagnostica vascolare in generale quali, a titolo di esempio, i progetti relativi allo sviluppo dell'ultrasonologia vascolare;

c. garantire assistenza sociale e socio-sanitaria tramite la ricerca di strutture specializzate nell'assistenza e favorire l'inserimento in dette strutture per coloro che risultino privi di qualsiasi supporto assistenziale, promuovendo la loro integrazione sociale e il miglioramento delle loro condizioni di vita;

d. interagire con Enti pubblici e privati, Centri clinici specializzati, istituti universitari, Operatori sanitari affinché vengano eseguite diagnosi, cure, studi e ricerche sulle malattie vascolari;

- e. organizzare convegni e corsi di aggiornamento, e in generale eventi specialistici per medici, biologi, farmacisti, tecnici sanitari, dirigenti, paramedici e cultori della materia, per Enti ospedalieri e universitari e per la comunità scientifica più in generale;
- f. gli eventi saranno organizzati nel rispetto delle attuali normative ministeriali in tema di Educazione Continua in Medicina;
- g. fornire consulenze ad organizzazioni ed enti di studio e di ricerca che operano nel settore sanitario e specificatamente diagnostico, per fornire informazioni specialistiche per i programmi di ricerca tecnologica e sanitaria nonché sugli sviluppi internazionali nel campo della Diagnostica Vascolare;
- h. pubblicare periodici e linee guida e rapporti speciali nonché redigere materiale specifico per la stampa periodica e quotidiana;
- i. gestire il proprio sito societario dove vengono pubblicate e periodicamente aggiornate tutte le attività scientifiche e promozionali dell'Associazione;
- l. costituire commissioni ad hoc per congressi ed eventi scientifici in generale, per la pubblicazione di periodici e atti di convegni scientifici, per il conferimento di borse di studio e di premi, nonché per la corresponsione di aiuti finanziari, contributi e rimborsi spese per convegni, congressi, corsi di qualificazione e di aggiornamento, anche all'estero, abbonamenti a riviste specializzate, quote associative e acquisto di pubblicazioni in genere;
- m. raccogliere fondi da destinare alle attività enunciate nei punti precedenti e sempre nel rispetto degli scopi societari e in modalità non lucrativa;
- n. realizzare attività effettive svolte direttamente o affidate a terzi, nell'ambito dei programmi di intervento di volta in volta stabiliti per perseguire i fini statutari;
- o. intraprendere ogni iniziativa effettivamente e attualmente utile al raggiungimento degli scopi statutari dotandosi di una idonea organizzazione operativa;
- p. svolgere qualsiasi attività connessa e affine nonché mettere in atto tutti gli atti necessari agli scopi societari oltre che stabilire rapporti di collaborazione con enti pubblici e associazioni per l'attuazione de principi previsti dal presente statuto;
- q. non svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o integrative delle attività statutarie, nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme emanate dal Ministero della Salute riguardanti in particolare l'Educazione Continua in Medicina e in materia di sicurezza delle cure e responsabilità professionale.

r. l'Associazione svolge ogni sua azione nel pieno rispetto delle norme legali ed etiche evitando alcuna forma di conflitto di interesse.

s. l'Associazione e i suoi legali rappresentanti svolgono le loro attività in completa autonomia e indipendenza non esercitando attività imprenditoriali o in alcun modo lucrative.

t. l'Associazione ha acquisito la certificazione nell'ambito del sistema di Qualità e si sottopone alle verifiche periodiche richieste e pertanto applica regolarmente sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione scientifica e dell'attività formativa e più in generale di ogni azione svolta nell'ambito delle norme statutarie.

## **Art. 7**

I soci dell'Associazione, il cui numero è illimitato, si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori, soci istituzionali e soci corrispondenti esteri.

Soci ordinari: possono essere cittadini italiani maggiorenni che svolgono nel campo medico e tecnico sanitario una documentata attività continuativa concentrata allo studio e/o alla applicazione degli ultrasuoni e della diagnostica vascolare nell'ambito della fisiologia e della patologia del sistema vascolare.

Essi possono essere medici, biologi, fisici, bioingegneri e chiunque abbia interesse nella promozione della diagnostica vascolare e nella prevenzione e terapia delle malattie vascolari nonché in campi di attività complementari.

Tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto senza limitazioni possono essere ammessi come soci ordinari.

La nomina viene effettuata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio e previa domanda, corredata da un curriculum vitae e da eventuali titoli o altri documenti utili, presentata dal candidato previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dallo statuto e la appartenenza alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica o all'area interprofessionale rappresentata dalla Associazione.

L'avvenuta accettazione verrà comunicata tempestivamente al richiedente dalla Segreteria.

L'iscrizione nell'elenco dei soci sarà effettuata al momento dell'effettivo pagamento della quota sociale da parte del richiedente che comunque dovrà avvenire entro e non oltre un mese dalla comunicazione.

Vengono definiti soci ordinari coloro che sono in regola con la quota sociale dell'anno in corso e in tal modo acquisiscono il diritto di voto nelle riunioni assembleari.

Soci onorari: possono essere cultori di ultrasonologia e di diagnostica vascolare in genere, italiani o stranieri, particolarmente distinti per prestigio e/o contributi scientifici.

La nomina viene effettuata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio ed è subordinata all'accettazione del candidato.

Il socio onorario non ha diritto di voto nelle riunioni assembleari.

Soci simpatizzanti: tutti coloro che a vario titolo (compresi pazienti affetti da patologie vascolari e familiari degli stessi) possono sostenere l'attività dell'associazione per i suoi scopi statutari e specificati nelle categorie seguenti:

- a) Soci sostenitori: sono così definite le persone fisiche maggiorenni o le persone giuridiche che per affinità di intenti e di professione intendano sostenere le attività della Associazione.
- b) Soci istituzionali: sono considerati soci istituzionali le imprese e gli enti commerciali e non commerciali sia pubblici che privati, associazioni senza scopo di lucro e ONLUS.
- c) Soci corrispondenti stranieri: sono soggetti maggiorenni stranieri che si occupano di diagnostica vascolare.

La nomina dei soci simpatizzanti viene effettuata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio previa domanda presentata dal candidato o direttamente richiesta all'unanimità dall'assemblea, subordinata alla accettazione del candidato.

La nomina verrà comunicata tempestivamente dalla Segreteria. La regolare iscrizione nell'elenco dei soci sostenitori verrà effettuata al momento dell'effettivo pagamento della quota sociale che dovrà avvenire comunque entro un mese dalla comunicazione.

Il Socio simpatizzante non ha diritto di voto nelle riunioni assembleari.

## **Art. 8**

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. Tale contributo associativo viene destinato alla attività associative non lucrative riportate nel presente statuto.

Ogni Socio deve sentirsi impegnato a:

- a) osservare le norme statutarie ed attenersi alle deliberazioni degli organi statutari;
- b) contribuire volontariamente, gratuitamente ed assiduamente, nel limite delle proprie possibilità, alle attività associative;
- c) corrispondere puntualmente il pagamento della quota associativa.

Il contributo di azione volontaria del socio può manifestarsi anche in opere culturali e scientifiche oltre che materiali.

La partecipazione all'associazione si intende rinnovata di anno in anno salvo dimissioni scritte da parte del socio. Esse hanno effetto con lo scadere dell'anno in corso purché siano state presentate tre mesi prima.

Tra gli Associati vige una disciplina uniforme nel rapporto associativo e delle modalità associative.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il Socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

## **Art. 9**

I soci ordinari e sostenitori pagano la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari, i soci istituzionali e i soci corrispondenti stranieri non pagano la quota sociale.

Le quote sociali debbono essere pagate anticipatamente. Il socio che sarà in ritardo di un anno solare con il pagamento della quota sociale sarà considerato automaticamente dimissionario e cancellato dall'elenco soci.

Si intendono per soci ordinari i soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso e in tal modo acquisiscono il diritto al voto.

La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, decesso o indegnità manifesta.

I provvedimenti riguardanti la perdita della qualifica di socio sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 10**

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) le quote associative;
- b) oblazioni e contributi elargiti dai soci, da privati, dallo Stato, da Enti ed Istituzioni pubbliche e/o private;
- c) entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e/o accessorie;
- d) donazioni o lasciti di beni mobiliari, immobiliari o di qualunque natura pervenuti nelle disponibilità dell'Associazione;
- e) proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.

Le disponibilità finanziarie dell'Associazione sono depositate presso un istituto di credito o postale

determinato dal Presidente. Ogni operazione finanziaria è disposta a firma libera del Presidente dell'Associazione.

Possono essere nominati dal Presidente delegati appositamente designati.

## **Art. 11**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche elettive dei soci sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese vive regolarmente documentate a norma di legge, qualora deliberato dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 12**

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta e trasparente gestione dell'Associazione. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Hanno diritto di prendervi parte tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale di cui all'art.7.

Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea con una sola regolare delega di un altro socio in regola con il pagamento della quota sociale.

Il diritto di voto può essere espresso per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

## **Art. 13**

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, preferibilmente in occasione di Eventi, Congressi o Corsi indetti dall'Associazione mediante e-mail - anche non PEC - o altra modalità stabilita dal Consiglio Direttivo, spedita dal Segretario a ciascuno dei soci all'indirizzo e-mail presente nella scheda anagrafica del socio detenuta in Associazione, almeno un mese prima della data fissata per l'adunanza e contenente l'indicazione dettagliata dell'Ordine del Giorno.

Perchè l'Assemblea sia valida deve prendervi parte almeno la metà più uno dei soci ordinari.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza semplice.



Essa:

- a) nomina fra i suoi membri i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) approva la relazione sull'attività della società e del rendiconto economico finanziario, previa opportuna discussione;
- c) propone la data e il luogo degli Eventi, Congressi e Corsi e i temi di relazioni che verranno poi fissati dal Consiglio Direttivo in armonia con i programmi societari e delle altre società; al riguardo, i soci potranno far giungere per iscritto i loro suggerimenti;
- d) affida al Consiglio Direttivo particolari e specifiche mansioni o decisioni.

L'Assemblea deve deliberare per votazione palese e con le modalità previste nel Regolamento Elettorale dell'Associazione.

#### **Art. 14**

L'Assemblea Straordinaria convocata e costituita in condizioni di urgenza con le stesse modalità di quella ordinaria ma con preavviso di soli 10 giorni, delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza compresa l'eventuale scioglimento dell'associazione.

Essa delibera in seconda convocazione per votazione a maggioranza assoluta dei soci ordinari presenti.

Per quanto riguarda eventuali deleghe, vale quanto disposto al precedente art. 12.

#### **Art. 15**

Oltre che per obbligo o iniziativa del Presidente, i soci ordinari possono essere convocati in Assemblea ordinaria o straordinaria quando almeno due terzi di essi ne presentino richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo. In questo caso la convocazione dovrà avvenire entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

#### **Art. 16**

L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in carica un triennio. Esso è formato da un Presidente, un Vice-Presidente e da sette Consiglieri fra cui il Segretario-Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere rieletti che per un mandato successivo e in misura non superiore ai 5/9 del Consiglio Direttivo in carica.

I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea mediante elezioni democratiche con votazione a scrutinio segreto; successivamente essi nominano tra loro il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere eletti se hanno subito condanne passate in giudicato in relazione alle attività proprie dell'Associazione.



La rieleggibilità è riacquisita dopo tre anni di assenza da ogni carica consiliare.

## **Art. 17**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o per suo incarico dal Segretario, mediante invito spedito almeno venti giorni prima dell'adunanza (salvi i casi d'urgenza) e contenente l'Ordine del Giorno.

Esso deve essere convocato entro trenta giorni quando almeno tre consiglieri ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l'intervento personale della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio validamente costituito delibera a maggioranza dei presenti. Delle riunioni viene redatto il verbale a cura del Segretario, che dovrà essere approvato nella seduta successiva e quindi firmato dal Presidente e dal Segretario.

Almeno una volta ogni anno il Consiglio Direttivo promuove una riunione scientifica nel luogo e con le modalità che, sentito il parere dell'Assemblea o di singoli soci ordinari, saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la Legge e lo Statuto riservano all'Assemblea. Provvede agli atti necessari e utili all'efficienza dell'Associazione, predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e determina le quote associative.

Nel caso che per motivi contingenti debbano essere prese decisioni di competenza dell'Assemblea ordinaria, ma non vi sia il tempo di convocare o di interpellare singolarmente i soci ordinari, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere di propria iniziativa, ma i singoli soci ordinari dovranno essere informati, entro un mese, delle decisioni prese.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di 2/3 dei presenti con calcolo in difetto.

Il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Segretario.

Il Consiglio Direttivo provvede anche a tutti gli atti necessari per in corretto e ottimale andamento della Associazione.

## **Art. 18**

Il Presidente dirige l'attività dell'associazione secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Egli convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria secondo la modalità indicata all'articolo 12.

Il Presidente presiede all'Assemblea, in sua assenza presiede il Vice-Presidente.

Al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice-Presidente spettano la rappresentanza legale

dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché la firma sociale.

## **Art. 19**

Il Segretario mantiene i rapporti fra il Consiglio Direttivo e i singoli soci e, secondo l'indicazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con associazioni scientifiche e altri enti pubblici o privati italiani, stranieri o internazionali.

Egli ha l'obbligo di tenere aggiornati il libro dei verbali sottoponendoli all'approvazione del Consiglio Direttivo e alla firma del Presidente, avendo ogni singolo socio la possibilità di prenderne visione in qualsiasi momento.

Egli può rivestire anche la carica di Tesoriere.

## **Art. 20**

Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere, preferibilmente il Segretario.

In casi particolari il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere che può anche non appartenere all'associazione e, in questo caso, dura in carica per un anno, rinnovabile. Il Tesoriere risponde direttamente al Presidente.

Egli cura la riscossione della quota sociale e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione.

Provvede ad effettuare i pagamenti secondo la necessità dell'Associazione redigendo un rendiconto semestrale al Presidente.

In qualità di Tesoriere egli sovrintende alle attività patrimoniali e amministrative dell'Associazione compiendo, in esecuzione al deliberato del Consiglio Direttivo e alle indicazioni del Presidente, tutti gli atti per la gestione amministrativa, ivi compresa l'apertura dei conti correnti bancari e/o postali.

Il potere di firma è del Presidente o su sua delega del tesoriere per la durata del suo mandato.

Il Tesoriere ogni anno è tenuto a sottoporre un rendiconto economico e finanziario ai Revisori dei Conti.

Il rendiconto economico e finanziario particolareggiato devono essere presentato annualmente all'Assemblea Ordinaria per la ratifica definitiva.

Essi devono essere messo a disposizione degli associati per poter essere consultati, entro i 15 giorni precedenti la seduta.

## **Art. 21**

L'Associazione si avvale di un Comitato Scientifico. Esso è formato da soci ordinari nominati dal Consiglio Direttivo con presa d'atto dell'Assemblea dei soci con documentata capacità ed esperienza nel campo della specifica specializzazione e area di attività nonché della formazione.

Dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Il Comitato Scientifico verifica e controlla la congruità tecnico-scientifica e la qualità delle attività formative dell'Associazione mediante l'utilizzo di indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Esso rappresenta l'organismo propositivo e consultivo di cui si avvale l'Associazione in qualità di organizzatore di Eventi Formativi e di Aggiornamento nonché in qualità di Provider ECM, al fine di mettere a punto la programmazione formativa annuale. L'attività espletata dal Comitato Scientifico consente all'Associazione di garantire nei settori disciplinari previsti dal Programma di Formazione Continua in Medicina:

- le competenze clinico-assistenziali, tecniche e scientifiche,
- le competenze andragogiche,
- le capacità organizzative,
- il riconoscimento per la certificazione di qualità,

Il Comitato Scientifico supporta l'Associazione nell'individuazione dei bisogni formativi, nella definizione dei programmi e dei contenuti delle attività educazionali, nelle analisi di efficienza ed efficacia formativa e nell'implementazione delle attività educazionali.

Nell'ambito dell'attività formativa del programma di educazione continua in Medicina e nel rispetto delle norme di controllo della Qualità, come riportato nello specifico manuale redatto dall'Associazione, esso valida il programma formativo annuale proposto dall'Associazione, valuta la validità scientifica di ogni evento avvalendosi se necessario di esperti nell'argomento in trattazione, propone integrazioni o indicazioni riguardante la parte scientifica dell'evento, valuta con il responsabile dell'evento i risultati raggiunti, verifica il rispetto delle modalità e dei tempi di lavoro secondo quanto previsto dal sistema di gestione.

Il trattamento dei dati da parte dei componenti del Comitato Scientifico è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza e dei diritti di collaboratore, di cui al D. Lgs. 196/2003.

Il Comitato Scientifico è diretto da un Coordinatore scientifico che viene nominato dal Consiglio Direttivo della Associazione. Egli dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo dell'incarico.

Egli collabora attivamente con il Consiglio Direttivo nella organizzazione degli eventi formativi, collabora con i responsabili di progetto e verifica e controlla la piena aderenza delle varie proposte formative ai criteri indicati dalla Commissione ECM.

Coordina l'attività del Comitato scientifico verificando l'aderenza dell'attività agli scopi societari e a quanto riportato nel presente articolo.

## **Art. 22**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci nominati dall'Assemblea contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo. Suo compito è dirimere le eventuali controversie tra gli associati o tra uno o più di essi e l'associazione.

In quest'ultima eventualità le controversie dovranno essere discusse in Assemblea, presenti i Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente, dopo che questi ha consultato il Consiglio Direttivo e ne ha ottenuto il consenso.

## **Art. 23**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. Essi vengono nominati dall'Assemblea generale che ne indica anche il Presidente e durano in carica per un triennio.

Il Collegio è composto da persone con idonea capacità professionale la cui funzione è controllare la correttezza della Gestione in relazione alle norme di Legge e di Statuto.

I suoi membri hanno il compito di vigilare sulla tesoreria dell'associazione e di sottoscrivere il rendiconto economico e finanziario annuale sottoposto all'Assemblea Ordinaria.

## **Art. 24**

L'Esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il Bilancio Consuntivo relativo all'anno precedente e quello preventivo dell'anno corrente.

I bilanci consultivi e preventivi, una volta approvati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci, vengono pubblicati sul sito della Associazione.

Gli eventuali utili od avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per le attività previste ai precedenti articoli 5 e 6. Gli utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altra associazione non lucrativa che per Legge, Statuto o Regolamento abbiano scopi affini a quelli dell'Associazione.

## **Art. 25**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale, se del caso, potrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto ad altra Associazione non lucrativa con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23.12.96, n.662. istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salva diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

**Art. 26**

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile, alle vigenti norme e in particolare alla Decreto Legislativo nr. 460 del 1997.

Roma, 20 ottobre 2017

Il Presidente SIDV  
Dott. Leonardo Aluigi

